

Maria Luisa Biccari

Cronaca del V Seminario (2017) dell'Accademia Romanistica Costantiniana

Nei giorni 21 e 22 giugno 2017 si è svolto, presso l'Antico Palazzo Civico di Spello, il V Seminario dell'Accademia per lo studio della tarda antichità, organizzato da Mariagrazia Bianchini e da Paolo Mari.

L'incontro, con cui si è concluso il primo ciclo quinquennale dell'iniziativa, si è articolato in due distinte sessioni. La prima, tenutasi nel pomeriggio di mercoledì 21, si è indirizzata ad indagare le fonti giuridiche tardo antiche attraverso la tradizione dei *Digesta*, del *Codex* e delle *Institutiones* («Tradizione delle fonti giuridiche fra Tardoantico e Medioevo»). La seconda sessione, svoltasi nella mattinata di giovedì 22, ha volto più specificamente l'attenzione alla legislazione giustiniana nell'ambito dell'insegnamento delle scuole e della prassi («Aspetti della legislazione giustiniana»). Il quadro d'insieme doveva essere quello di offrire a giovani studiosi delle fonti del diritto (di formazione diversa: giuristi, storici, ma anche filologi, epigrafisti, papirologi, archeologi, etc.) una riflessione sulla metodologia e sugli strumenti utili per una corretta lettura dei testi giuridici.

Dopo i saluti rivolti ai partecipanti da Maria Campolunghi, i lavori si sono aperti con l'intervento di Paolo Mari su *La tradizione dei Digesta*, il quale ha offerto un quadro introduttivo sul problema generale, e assai discusso, del rapporto fra «F» (manoscritto pisano o fiorentino) e «S» (codice archetipo della *Littera Bononiensis*).

Lo studioso ha preliminarmente messo in luce le diversità tra i due esemplari del Digesto risalenti agli anni immediatamente successivi alla sua promulgazione, ovvero la *Littera Pisana* o *Florentina* scritta fra il 534 e il 557, e la *Recensio Bononiensis*, cosiddetta *Littera Vulgata*: la prima rappresenta un codice, la seconda consiste in un'invenzione storiografica che esprime però un modello che presuppone un codice reale chiamato «S» (*archetypus secundus*) e un evento altrettanto reale e puntuale, cioè la copiatura di «S» da «F» o la collazione di «F» in fase di copiatura di «S» da altro antigrafo. In tal modo, e attra-

verso il puntuale riferimento ad esempi specifici, il relatore ha potuto dimostrare come per il Digesto si possa tracciare una tradizione bipartita, articolata per l'appunto su due rami, di cui uno senz'altro rappresentato dagli esiti del processo di contaminazione («extrastemmatica» secondo alcuni come Mommsen, «inrastemmatica» secondo altri tra cui Mor).

A seguire, Victor Crescenzi ha svolto un'ampia lezione su *La tradizione delle Institutiones*, focalizzando l'attenzione sul fatto che nei cinque secoli successivi alla promulgazione della Compilazione giustiniana, le *Istitutiones* hanno svolto la funzione di «custodi della memoria» dello *ius civile Romanum*.

L'analisi della 'Glossa di Poppi', un manoscritto preirneriano contenente il testo delle *Istitutiones* di Giustiniano, da collocarsi cronologicamente tra la fine dell'XI secolo e il primo quarto del XII secolo, e il confronto fra di loro delle lezioni tradite dai manoscritti più antichi, hanno consentito di formulare talune congetture sull'opera di revisione dei testimoni delle *Istitutiones*: da qui ha preso avvio un'interessante riflessione sul testo delle *Istitutiones* e su come queste rappresentino un esempio di «tradizione contaminata». Significativo è stato in proposito l'esame di *Iust. inst.* 3.28.2, che disciplina gli acquisti per mezzo di un servo altrui sul quale si abbia usufrutto o uso, — '*per eum quoque servum in quo usum fructum vel usum habetis, similiter ex duabus istis causis vobis acquiritur*' —, ed in particolare delle parole '*vel usum*', che secondo taluni editori delle *Istitutiones* giustiniane sarebbero parti integranti del testo, a dispetto di una tradizione manoscritta non univoca: sulla base della considerazione che il manoscritto di *Poppi* tramanda il testo completo delle parole '*vel usum*' con una glossa marginale che dichiara '*In veteribus Institutionibus non est 'vel usum'*', lo studioso è giunto a dimostrare come la storia delle *Istitutiones* sia rappresentabile da uno schema bipartito, in cui un ramo è costituito dalla tradizione completa delle parole '*vel usum*', mentre l'altro non le comprende. La contaminazione che è venuta a crearsi tra i due rami ha fatto sì che nell'esemplare che deriva dal ramo omissivo quelle parole siano state reintegrate, generando così, a sua volta, un altro esemplare comprensivo delle due parole ma di fatto dipendente dal ramo che le omette per quanto riguarda la parte rimanente del testo delle *Istitutiones*.

Prendendo spunto dal lavoro di Charles M. Radding e Antonio Ciaralli dedicato alla trasmissione del *Corpus Iuris Civilis* dalla tarda antichità al rinascimento giuridico (*The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages, Manuscripts and transmission from the sixth century to the juristic revival*, Leiden-Boston, 2007), la relazione di Luca Loschiavo intitolata *La tradizione del Codex* ha messo in luce la necessità di nuove prospettive di ricerca e approfondimento sul testo del Codice giustiniano, anche alla luce del fatto che, dopo l'edizione critica ber-

linese del 1877 curata da Paul Krueger, i manoscritti del *Codex* non sono stati più oggetto di uno specifico studio.

In particolare, è da considerare che successivamente all'edizione del Krueger sono stati scoperti nuovi manoscritti, non inseriti in tale edizione. Inoltre, recenti ricerche (da ultimo le riflessioni di Radding e Ciaralli) hanno concluso che l' *'Epitome Codicis'* sarebbe stata composta a Pavia nei primi decenni dell'XI secolo. Per colmare simili lacune e risolvere taluni problemi metodologici, si renderebbe dunque necessaria una nuova e completa *recensio* di tale parte della compilazione giustiniana.

Assumendo la presidenza della seconda giornata di studi, Mariagrazia Bianchini ha richiamato il contesto entro il quale si collocano le *Istituzioni* e le *Novelle*, in quanto costituzioni imperiali: due manifestazioni della volontà normativa dell'imperatore, senza dubbio significative ed emblematiche, che – dopo la riforma introdotta con la *'Omnem'* – aprono e chiudono il percorso di studi dei giovani.

Giovanni Luchetti ha esposto le sue riflessioni su *Institutiones e paraphrasis tra normazione e insegnamento* illustrando la complessità di temi ed argomenti riguardanti le *Istituzioni* di Giustiniano e il loro rapporto con la *parafra*si di Teofilo. A partire dall'osservazione che per le *Istituzioni* manca una costituzione introduttiva, e considerando anche che nel manuale istituzionale non vi sono riferimenti a costituzioni imperiali databili tra il 1° dicembre 531 e il 17 novembre 533, il relatore è giunto a formulare un'interessante ipotesi circa la data di compilazione delle *Institutiones*, collocando una prima stesura del lavoro tra la fine del 531 e la prima metà del 532. Soffermandosi poi sulla particolare finalità didattica del manuale istituzionale, destinato – come noto – ad offrire ai giovani gli strumenti per imparare i *'prima legum cunabula'*, ha altresì posto in evidenza come talune scelte dei compilatori consentano di diversificare le *Istituzioni* giustiniane dai modelli classici, quello gaiano in specie, per la quadripartizione delle fonti delle obbligazioni e delle tipologie dei contratti, come risulta da *Iust. inst.* 3.13.2 (inoltre, 4 sono i delitti, 4 i quasi delitti, 4 i quasi contratti), nonché per i riferimenti al Digesto che si leggono nello stesso testo istituzionale (9 rinvii diretti, 1 citazione negativa). Passando alle caratteristiche normative del manuale istituzionale, lo studioso ha illustrato in tre punti il significato dei rinvii relativi alla legislazione imperiale nelle *Istituzioni* di Giustiniano: precisare l'inquadramento dogmatico, rivisitare il contenuto normativo delle costituzioni e introdurre nuove riforme. Il confronto con la *parafra*si di Teofilo ha portato infine a rilevare come la trattazione teofilina non presenti diversità di metodo o di merito nell'insegnamento, ma permetta piuttosto di realizzare ciò che le *Istituzioni*, scritte in latino ed in una

forma assai sintetica, non avrebbero potuto fare, ossia rendere concretamente fruibile e comprensibile il suo contenuto anche ai *Iustiniani novi*, «nuovi giustinianeî».

A chiudere i lavori Fausto Gorla (*Le Novellae: raccolte ed epitomi, contenuti, diffusione*) che ha offerto una brillante ed ampia panoramica sulle *Novellae* di Giustiniano e sulle problematiche che pone la loro lettura: dalle questioni di contenuto, agli interrogativi circa l'affidabilità dei testi, la loro diffusione nell'Impero e i tempi della loro trasmissione attraverso i secoli. Il relatore ha così commentato le principali raccolte delle *Novelle*, l'*Epitome Iuliani*, l'*Authenticum*, l'epitome greca di Atanasio (e quella di Teodoro), la Collezione delle 168 *Novelle*, per poi interrogarsi se le *Novelle* giustiniane possano rappresentare un unico *corpus* legislativo o, data l'esistenza di diverse collezioni private (e non di una compilazione ufficiale), deve piuttosto riconoscersi a ciascuna di esse una propria individualità.

L'analisi in particolare della *Novella* 155 destinata a Belisario *magister militum* e dei testi di Atanasio e Teodoro ad essa collegati ha consentito di rilevare le difficoltà che avevano i giuristi del VI secolo nel dare la giusta interpretazione casistica. L'ipotesi specifica descritta dalla *Novella* riguarda la situazione di una madre, tale Auxentia, nei cui confronti la figlia Marta, nonostante si fosse impegnata a non tentare alcuna azione, chiede la *restitutio in integrum* in rapporto all'amministrazione tutelare. Nel prendere le difese di Auxentia, gli avvocati fanno leva sul divieto generale di *restitutio in integrum* nei confronti dei genitori e dei patroni contenuto in C.I. 2.41.2: '*sancimus nullo modo neque adversus parentes utriusque sexus neque adversus patronum vel patronam dari restitutionem*'. L'Imperatore però nella citata *Novella* afferma che il divieto non può estendersi a chi, come Auxentia, aveva assunto la tutela della figlia ed aveva in seguito violato il giuramento di non passare a seconde nozze, e così concede a Marta la *restitutio in integrum* contro la stessa madre. Atanasio presenta questo caso, riportando quasi integralmente il passo della *Novella*, ma estendendone la portata pure a patroni e liberti. Anche Teodoro riassume la *Novella* giustiniana, affermando la regola che i figli hanno diritto alla *restitutio in integrum* ma, diversamente da Atanasio, non prevede l'applicazione del principio ai patroni e ai liberti.

Il Seminario è terminato con l'auspicio di Maria Campolunghi di continuare le riflessioni ed il confronto, rinnovando l'appuntamento al prossimo anno.